Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Brianza

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro
Via Novara, 3 - 20832 - Desio
Tel. 0362/304873-2-6-7 , fax 0362.304836 e-mail uo.psal@asts-brianza.it
protocollo@pec.ats-brianza.it

Il ruolo del Committente privato per la sicurezza nei cantieri

Chi è il committente?

Secondo le definizioni date dal D. Lgs. 81/08. (normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro), il committente è il **soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata**, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Si è pertanto committenti, ogni qual volta si ha necessità di costruire o intervenire su un'opera già realizzata con lavori di ristrutturazione, ampliamento o manutenzione, inclusi gli impianti di servizio.

Obblighi del committente

Il committente è il **primo responsabile** per quanto riguarda la sicurezza in cantiere in quanto la normativa gli conferisce degli obblighi. In particolare, l'art. 90 stabilisce che il committente:

- deve valutare tutti i rischi nelle fasi di progettazione dell'opera, al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare modalità operative e tempi di realizzazione.
- Laddove è prevista la presenza di più imprese *esecutrici*, anche non contemporanea, il committente deve designare il coordinatore per la progettazione **(CSP)**, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori **(CSE)**, prima dell'affidamento dei lavori stessi, e comunicarne alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi il nominativo. La designazione del CSE deve essere fatta anche qualora, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi debba essere affidata a una o più imprese. **La designazione del CSP non è necessaria** per lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad € 100.000; in tal caso, le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.

Poiché la nomina di una persona priva dei requisiti equivale a non averla effettuata, è assolutamente necessario prestare attenzione ai requisiti professionali del CSP e del CSE che sono definiti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08. In particolare, questi professionisti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea conseguita in una delle classi sotto indicate, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. **Oltre al possesso del titolo di studio**, per poter assumere

l'incarico di Coordinatore, è necessario aver frequentato uno specifico corso di formazione della durata di 120 ore, con verifica finale di apprendimento. Prima di poter esercitare il ruolo di CSP e CSE, e dopo aver conseguito un attestato di partecipazione al corso, è necessario anche avere documentazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, così come indicato nella tabella seguente:

Titolo di studio	Corso di formazione	Esperienza lavorativa
Laurea in: LM-4 architettura e ingegneria edile, LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 ingegneria biomedica, LM-22 ingegneria chimica, LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi, LM-25 ingegneria dell'automazione, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni, LM-28 ingegneria elettrica, LM-29 ingegneria elettronica, LM-30 ingegneria energetica e nucleare, LM-31 ingegneria gestionale, LM-32 ingegneria informatica, LM-33 ingegneria meccanica, LM-34 ingegneria navale, LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio, LM-69 scienze e tecnologie agrarie, LM-73 scienze e tecnologie forestali e ambientali, LM-74 scienze e tecnologie geologiche, 4/S - architettura e ingegneria edile, 25/S - ingegneria aerospaziale e astronautica, 26/S - ingegneria biomedica, 27/S - ingegneria chimica, 28/S - ingegneria civile, 29/S - ingegneria dell'automazione, 30/S - ingegneria delle telecomunicazioni, 31/S - ingegneria elettrica, 32/S - ingegneria elettronica, 33/S - ingegneria energetica e nucleare, 34/S - ingegneria gestionale, 35/S - ingegneria informatica, 36/S - ingegneria meccanica, 37/S - ingegneria navale, 38/S - ingegneria per l'ambiente e per il territorio, 74/S - scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, 77/S - scienze e tecnologie agrarie, 86/S - scienze geologiche	Specifico corso della durata di 120 ore organizzato dalle Regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, *dagli ordini o collegi professionali*, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia	Almeno 1 anno
Laurea in: L-07 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale, L-08 classe delle lauree in ingegneria dell'informazione, L-09 classe delle lauree in ingegneria industriale, L-17 classe delle lauree in scienze dell'architettura, L-23 classe delle lauree in scienze e tecniche dell'edilizia, 4 - scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile e altre, 8- ingegneria civile e ambientale, 9 - ingegneria dell'informazione, 10 - ingegneria industriale		Almeno due anni
Diploma di: geometra, perito industriale, perito agrario, perito agrotecnico		Almeno tre anni

Il committente (o il responsabile dei lavori) qualora in possesso dei suddetti requisiti, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di CSP sia di CSE.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente (o il responsabile dei lavori) dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi degli stessi, riportati rispettivamente negli artt. 91 e 92 del DLgs 81/08.

Le scelte valutate dal committente dovranno concretizzarsi nei piani che il CSP o il CSE devono predisporre: **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** e **Fascicolo dell'Opera**, necessario per gli interventi di manutenzione futura.

Il **PSC** è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi per la sicurezza. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/08.

L'elaborazione del PSC non è prevista per i lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

Il committente (o il responsabile dei lavori) comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Inoltre, deve trasmettere il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Il committente, prima dell'affidamento dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, **verifica l'idoneità tecnico-professionale** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. A tal fine, le imprese affidatarie dovranno presentare al committente:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

- documento di valutazione dei rischi, o nel caso di lavoratori autonomi, specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali, elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione ed attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;

- documento unico di regolarità contributiva;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

Il committente (o il responsabile dei lavori, se nominato) assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 del D.Lgs. 81/08.

Il committente invia la **notifica preliminare** all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro se nel cantiere è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici o se vi opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini- giorno. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. In **Regione Lombardia**, l'adempimento all'obbligo normativo viene attuato inserendo le informazioni richieste nell'applicativo regionale Ge.Ca.

(https://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/), a cui si può accedere con SPID o CNS.

Inoltre, è necessario **trasmettere all'amministrazione concedente**, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie e/o lavoratori autonomi.

Responsabile dei Lavori

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori, ovvero al soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D. Lgs. 81/2008. Perciò, se non si è in possesso di una formazione tecnica e specifica in materia di edilizia e sicurezza sul lavoro, è fortemente consigliato nominare come Responsabile dei Lavori una persona competente. Resta comunque in capo al committente l'obbligo di vigilanza sull'operato del soggetto nominato.

Sanzioni

Per il committente o per i responsabili dei lavori sono previste dall'art. 157 del D.Lgs. 81/08 sanzioni penali o amministrative in caso di mancata osservanza delle indicazioni sopra indicate.

Nella tabella seguente si riportano violazioni e relative sanzioni a carico del committente:

Violazione	Sanzione
Mancata designazione del CSE, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea – ***Art. 90, comma 3***	***arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44***
Mancata designazione del CSE, prima dell'affidamento dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea – ***Art. 90, comma 4***	
Mancata designazione del CSE se dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese – ***Art. 90, comma 5***	
Mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, prima dell'affidamento dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo – ***Art. 90, comma 9, lett. a)***	***arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.228,50 a € 5.896,84***
Mancata verifica dell'adempimento degli obblighi previsti per CSP e CSE – ***Art. 93 comma 2***	
Mancata verifica dell'adempimento degli obblighi previsti per il datore di lavoro dell'impresa affidataria – ***Art. 100, comma 6-bis***	
Mancata comunicazione del nominativo di CSP e CSE alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi – ***Art. 90 comma 7***	***sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,25 a € 2.211,31***
Mancata trasmissione all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, di: copia della notifica preliminare, documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie e/o lavoratori autonomi – ***Art. 90 comma 9, lett. c)***	
Mancata trasmissione del PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori – ***Art. 101, comma 1, primo periodo***	

Il D.Lgs. 758/94 prevede, per i reati puniti con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda, l'estinzione del reato, previa ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e successiva ammissione al pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la violazione commessa.

Sentenze

Anche la Cassazione si è espressa sul ruolo del committente e sull'osservanza degli obblighi previsti in seguito ad infortunio sul lavoro. In questi casi, altre alle sanzioni per le violazioni sopra indicate, si deve rispondere civilmente e penalmente del reato che si è determinato (Omicidio o Lesioni Personali colpose).

In particolare, la sentenza **CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 11 giugno 2014 n. 24602**, ribadisce la responsabilità del committente per la violazione delle norme relative alle misure di sicurezza sul lavoro, ancorché non rivestano la qualità di datori di lavoro. In un cantiere in cui operava una ditta di manutenzione straordinaria dei lavori di demolizione e rifacimento di solai, si era verificato un infortunio causato dalla mancanza di misure di protezione. Inoltre, il committente – proprietario - non aveva designato né CSP né CSE, omissione che aveva determinato l'evento lesivo contestato.

La Cassazione richiama il principio secondo cui il committente ed il responsabile dei lavori hanno il ruolo di controllo sull'adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. **(Sentenza CASSAZIONE PENALE, sez. IV, n.3563/2012 rv. 252672)**.

QUESTO DOCUMENTO E' STATO PREDISPOSTO IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO NELL'AMBITO DEL COMITATO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO per la SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO art. 7 D.Lgs. 81/08